

**Edizione di lunedì 11 settembre 2017**

## **REDDITO IMPRESA E IRAP**

**Finanziamenti infragruppo tra Ace e derivazione rafforzata**  
di **Sandro Cerato**

## **DICHIARAZIONI**

**Integrative a favore oltre l'anno: il quadro DI del modello Redditi 2017**  
di **Federica Furlani**

## **IVA**

**Riflessi IVA degli stampi di produzione nei rapporti intra-UE**  
di **Marco Peirola**

## **ENTI NON COMMERCIALI**

**Nuove associazioni di volontariato e di promozione sociale – IV° parte**  
di **Guido Martinelli**

## **ADEMPIMENTI**

**Lo spesometro va per competenza**  
di **Dottryna**

## REDDITO IMPRESA E IRAP

---

### ***Finanziamenti infragruppo tra Ace e derivazione rafforzata***

di **Sandro Cerato**

Nei **finanziamenti infragruppo infruttiferi**, o concessi ad un tasso inferiore a quello di mercato, l'applicazione del **criterio del costo ammortizzato** determina l'iscrizione nel **patrimonio netto** della differenza tra l'importo effettivamente erogato ed il debito determinato applicando il tasso di mercato. Tale **riserva**, tuttavia, **non costituisce una variazione in aumento rilevante ai fini Ace** in base al disposto dell'[articolo 5, comma 5, D.M. 3/8/2017](#), con cui sono state attuate le disposizioni di cui all'[articolo 13-bis della D.L. 244/2016](#) per disciplinare gli effetti ai fini Ace del nuovo **principio di derivazione rafforzata**.

Gli aspetti più critici che il decreto ha affrontato riguardano gli **impatti sul patrimonio netto** che derivano dall'applicazione dei principi contabili aggiornati alla luce delle disposizioni del D.Lgs. 139/2015. In tale contesto, l'**applicazione del criterio del costo ammortizzato** comporta dei riflessi patrimoniali in presenza di **finanziamenti erogati dai soci a tasso zero o comunque in base ad un tasso non di mercato**. In tal caso, i nuovi principi contabili (OIC 15 e OIC 19) prevedono che, poiché l'obiettivo del socio (società controllante) è di rafforzare la struttura patrimoniale della società controllata, gli **interessi passivi figurativi che devono essere iscritti lungo il periodo di durata del prestito** (superiore ai 12 mesi) in riduzione del debito hanno come contropartita una riserva di patrimonio netto della partecipata ed un maggior valore della partecipazione in capo alla partecipante. Il decreto Ace stabilisce che:

- **in capo alla società finanziata** non costituisce incremento patrimoniale rilevante l'iscrizione della riserva;
- **in capo alla società controllante** l'incremento della partecipazione non rileva ai fini dell'applicazione della norma antielusiva di cui all'[articolo 12 del decreto 3 agosto](#).

Si segnala, per completezza, che per la **verifica del limite massimo agevolabile**, pari al **patrimonio netto contabile**, l'[articolo 11](#) non prevede alcuna rettifica a seguito dell'applicazione del costo ammortizzato in questione.

L'aspetto critico risiede nell'individuazione del **trattamento ai fini Ace dei minori utili che si generano negli esercizi di durata del finanziamento** per effetto dell'iscrizione degli **interessi passivi figurativi** da parte della società controllata. Il decreto Ace non contiene alcuna indicazione in tal senso, ragion per cui l'imputazione di tali interessi comporta un **minor utile rilevante ai fini del calcolo dell'Ace** (minor incremento patrimoniale per effetto di un minor utile accantonato). Tuttavia tale conclusione porterebbe con sé una **doppia penalizzazione in capo alla società controllata**: dapprima in termini di **minor incremento patrimoniale** e successivamente, nel corso degli esercizi in cui avviene il rimborso del prestito, una riduzione

dell'utile accantonato rilevante ai fini Ace. A diverse conclusioni si perviene invece nell'altro decreto del 3 agosto relativo al **principio di derivazione rafforzata**, con cui è stato modificato l'[articolo 5 del D.M. 8/6/2011](#) (oggi applicabile anche alle imprese OIC per effetto dell'estensione del principio di derivazione rafforzata), prevedendo che **ai fini Ires rilevano solamente gli interessi passivi desumibili dal contratto**, ossia quelli effettivi, dovendo pertanto neutralizzare l'impatto degli interessi figurativi (nuovo comma 4-bis). Pur non potendo applicare per estensione tale norma in ambito Ace, è del tutto evidente che una diversa impostazione ai tali fini finirebbe per **penalizzare eccessivamente le società controllate** che ricevono finanziamenti infruttiferi (o a tasso diverso da quello di mercato) da parte delle società che le controllano. Si segnala in tal senso che la **relazione al decreto Ace** giustifica l'irrelevanza del maggior patrimonio netto in capo alla controllata sostenendo che **si debba aver riguardo all'aspetti giuridico-formale dell'operazione** e non alla sua sostanza, poiché trattandosi di un debito la controllata dovrà rimborsarlo. Se questo è lo spirito, lo si deve applicare anche agli interessi iscritti nel conto economico (neutralizzandoli per la determinazione dell'utile rilevante ai fini Ace), i quali sono iscritti ai soli fini figurativi e non rispecchiano l'aspetto formale dell'operazione.

Seminario di specializzazione

**IL NUOVO BILANCIO D'ESERCIZIO E LE IMPLICAZIONI FISCALI**

Scopri le sedi in programmazione >

## DICHIARAZIONI

---

### ***Integrative a favore oltre l'anno: il quadro DI del modello Redditi 2017***

di **Federica Furlani**

Nei modelli Redditi 2017 relativi a tutte le tipologie di contribuenti, per le quali ad oggi, come noto, non è ancora scaduto il termine di presentazione, è presente il **nuovo quadro DI – Dichiarazione Integrativa**, dedicato all'indicazione dei dati relativi alle **dichiarazioni integrative a favore oltre l'anno presentate nel 2016**.

La novità deriva dall'[articolo 5 del D.L. 193/2016](#) che, nel modificare l'[articolo 2, comma 8, del D.P.R. 322/1998](#), ha **equiparato i termini di presentazione delle dichiarazioni integrative “a favore del Fisco”** (indicazione di una maggior base imponibile, di una maggiore imposta, di un minor credito) con quelli di presentazione delle dichiarazioni integrative **“a favore del contribuente”** (indicazione di una minor base imponibile, di una minor imposta, di un maggior credito).

Il contribuente può pertanto presentare una dichiarazione integrativa, a suo favore o a favore del Fisco, purché abbia validamente presentato quella originaria, **entro il termine di decadenza previsto per l'accertamento della relativa annualità** ovvero, ai sensi dell'[articolo 43 D.P.R. 600/1973](#), non oltre il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione originaria, fatta salva l'**applicazione delle sanzioni** e ferma restando la possibilità di utilizzare l'istituto del **ravvedimento operoso** di cui all'[articolo 13, D.Lgs 472/1997](#).

Un distinguo va però rilevato a seconda che la dichiarazione integrativa a favore sia presentata entro o oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo.

Se è presentata **entro il termine** per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, il credito derivante dal minor debito o dal maggior credito risultante dalla stessa può essere **immediatamente** utilizzato in compensazione tramite modello F24 o chiesto a rimborso.

Se invece la dichiarazione integrativa è presentata **oltre il termine** di presentazione di quella relativa al periodo di imposta successivo, il credito derivante dal minor debito o dal maggior credito risultante dalla stessa può essere chiesto a rimborso o utilizzato in compensazione tramite modello F24 per eseguire il versamento dei **debiti maturati a partire dal periodo di imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione**.

Se ad esempio la società Alfa Srl ha presentato nel 2016 una dichiarazione integrativa relativa al periodo d'imposta 2013 da cui emerge un maggior credito, questo potrà essere utilizzato in compensazione dei debiti maturati dal 1° gennaio 2017.

Ulteriore adempimento richiesto è l'**indicazione** del credito derivante dal minor debito o dal maggior credito risultante dalla dichiarazione integrativa, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui viene presentata l'integrativa stessa.

A tale scopo è stato pertanto introdotto il **quadro DI** nel modello Redditi 2017.

Riprendendo l'esempio sopra riportato, nel quadro DI del **modello Redditi SC 2017** la società Alfa Srl evidenzierà il maggior credito Ires derivante dalla dichiarazione integrativa presentata nel 2016.

Codice fiscale		Codice tributo	Periodo d'imposta	Errori contabili	Maggior credito
DI1	<sup>1</sup>	<sup>2</sup> 2003	<sup>3</sup> 2013	di cui ( <sup>4</sup> ,00 )	<sup>5</sup> XXXXXX ,00

Credito che ha potuto utilizzare in compensazione a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Il risultato di tale liquidazione va poi riportato nella **colonna 1** (se a debito) o **2** (se a credito) **del relativo rigo della sezione I del quadro RX**.

Nel caso in cui il credito indicato nella colonna 5 riguardi un'imposta per la quale **non sussiste** il corrispondente rigo nella sezione I del quadro RX oppure per il quale nel rigo corrispondente non sia presente la colonna 2, detto credito va riportato nella **sezione II del quadro RX**.

Un caso particolare da evidenziare nella dichiarazione è il credito derivante dal minor debito o maggior credito risultante dalla dichiarazione integrativa presentata per correggere **errori di competenza**, da evidenziare nella **colonna 4** del rigo DI1.

Prima dell'entrata in vigore del D.L. 193/2016 (24 ottobre 2016) la correzione degli errori contabili di competenza seguiva la procedura della [circolare 31/E/2013](#) e la compilazione del prospetto "**Errori contabili**" del quadro RS che è stato eliminato dal modello Redditi 2017; ora anche i crediti che emergono dalle correzioni in esame vanno esposti, distintamente, nel prospetto DI e ad essi è riservata la possibilità di utilizzo in **compensazione immediato** anche se la dichiarazione integrativa è trasmessa oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, senza cioè necessità di attendere la possibilità di compensazione con i debiti maturati a partire dal periodo di imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

Seminario di specializzazione

**NOVITÀ FISCALI DELLA MANOVRA CORRETTIVA E  
DEL JOBS ACT**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

## IVA

---

### ***Riflessi IVA degli stampi di produzione nei rapporti intra-UE***

di **Marco Peirola**

Nei rapporti con l'estero assumono particolare interesse i riflessi IVA dei contratti d'appalto stipulati con operatori economici comunitari residenti in altri Stati membri che prevedono l'affidamento della costruzione di modelli, forme, stampi o altri attrezzi strumentali al procedimento di fabbricazione del prodotto finale, da cedere al committente unitamente a questi ultimi.

Il rapporto contrattuale tra l'impresa italiana e quella comunitaria può essere ricondotto ad un duplice schema operativo, a seconda che lo stampo **resti di proprietà del fornitore nazionale** o sia **ceduto al cliente non residente**, restando in "prestito d'uso" presso l'operatore italiano.

Nel primo caso, il cliente non residente riconosce all'impresa italiana un "**contributo in conto stampi**", di importo pari al costo sostenuto per la realizzazione dello stampo, che la [circolare AdE 43/2010](#) (§ 9) ha qualificato come il corrispettivo di una **prestazione di servizi "generica"**, non territorialmente rilevante in Italia ai sensi dell'[articolo 7-ter D.P.R. 633/1972](#). Sul punto, la [R.M. 186/E/1996](#) aveva, invece, ritenuto che il contributo in esame fosse un anticipo contrattuale, da includere nella base imponibile dei prodotti ceduti in regime di non imponibilità.

Nel secondo caso, che nella prassi operativa ricorre più frequentemente, l'Amministrazione finanziaria ha più volte indicato che, affinché allo stampo si applichi lo stesso trattamento delle cessioni intracomunitarie, è necessario che:

- tra il committente non residente e l'operatore nazionale venga stipulato un **unico contratto d'appalto avente ad oggetto sia la realizzazione dello stampo sia la fornitura dei beni** che con esso si producono. In proposito, può osservarsi che per la stipula dei contratti d'appalto non è prevista alcuna forma particolare per il perfezionamento della volontà delle parti; tuttavia, la possibilità di beneficiare della non imponibilità risulta espressamente subordinata all'esistenza di un contratto d'appalto, sicché la forma scritta sembrerebbe l'unica idonea sul piano probatorio;
- lo stampo, **a fine lavorazione**, venga **inviato nell'altro Paese comunitario**, a meno che, in conseguenza dell'ordinario processo di produzione o per accordi contrattuali, sia **distrutto** o sia divenuto ormai **inservibile**.

Tali condizioni, richiamate, per esempio, nella C.M. 13-VII-15-464/1994 (§ B.2.3), sono state confermate dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione.

In particolare, nella sentenza n. 23761/2015 è stato sottolineato che, siccome gli stampi sono **beni ad utilizzo ripetuto necessari all'adempimento del contratto di fornitura**, i presupposti della non imponibilità vanno interpretati in relazione ad un duplice aspetto, avendo cioè riguardo, da un lato, all'immediata fatturazione del corrispettivo relativo alla costruzione e alla cessione dello stampo e, dall'altro, alla mancata immediata consegna al committente dello stampo in quanto destinato ad essere impiegato nella fabbricazione dei prodotti finiti oggetto del contratto di fornitura. Coerentemente alla finalità della non imponibilità dell'operazione intracomunitaria, osservano i giudici di legittimità, si è quindi ritenuto di considerare **unitariamente** la fattispecie negoziale laddove con il medesimo contratto venga richiesto al fornitore del prodotto finito di realizzare anche lo stampo necessario a produrlo, **differendo alla cessazione del rapporto contrattuale** il presupposto del materiale trasferimento nel territorio dell'altro Stato membro dello stampo e prevedendo, altresì, l'ipotesi che lo stampo venga "consumato" o "distrutto" in conseguenza del processo di lavorazione del prodotto finito, ovvero in esito all'esecuzione del contratto o al termine della durata dello stesso (qualora fossero previste forniture periodiche od a consegne ripartite nel tempo), in tal caso ritenendo egualmente assolto il presupposto indicato nel venir meno della stessa esistenza di un autonomo bene suscettibile di trasporto/spedizione.

Risulta, invece, del tutto estranea alla fattispecie normativa l'ipotesi in cui il committente comunitario, pur non avendo ricevuto lo stampo in consegna nel proprio Stato membro, lo affidi in uso o in custodia allo stesso appaltatore o ad altro soggetto italiano, **in vista di eventuali e successivi rapporti contrattuali aventi ad oggetto la fornitura di analoghi o identici prodotti finali**, mediante utilizzo degli stessi stampi.

Le scelte operative del committente si collocano, infatti, al di fuori della singola operazione economica, pure unitariamente considerata, **afferendo ad altri e diversi rapporti contrattuali**, peraltro del tutto eventuali, che danno origine ad ulteriori distinte operazioni economiche fiscalmente rilevanti e non possono, pertanto, condizionare "*ad libitum*" l'esigenza dell'Amministrazione finanziaria – che trova fondamento nel generale principio di certezza dei rapporti giuridici – di definire il regime del rapporto tributario insorto con l'operazione di cessione dello stampo e l'emissione della relativa fattura.

È il caso di ricordare che il corrispettivo dello stampo, **se indicato autonomamente in fattura**, espletate le formalità di registrazione, concorre alla determinazione dello *status* di esportatore abituale, mentre assume rilevanza, ai fini della costituzione del *plafond*, **in proporzione alle forniture dei beni prodotti** utilizzando lo stampo stesso (C.M. n. 13-VII-15-464/1994, § B.2.3).

Ai fini INTRASTAT, se il corrispettivo dello stampo (C.M. n. 13-VII-15-464/1994, § B.15.1):

- **non è distintamente indicato in fattura**, è irrilevante la circostanza che il medesimo, al termine della lavorazione, venga o meno inviato in altro Stato membro; in tal caso, infatti, il corrispettivo deve considerarsi assorbito nei beni prodotti mediante il suo utilizzo. Il modello INTRA 1-*bis* deve essere compilato, per la parte fiscale e statistica, rispetto al momento in cui i beni sono spediti/trasportati nell'altro Stato membro,



anche in caso di fatturazione anticipata, indicando:

- nella colonna 4 (ammontare delle operazioni in euro) e nella colonna 9 (valore statistico in euro), il valore comprensivo del corrispettivo degli stampi;
- nella colonna 6 (nomenclatura combinata), il codice delle merci secondo la nomenclatura combinata della tariffa doganale in vigore nel periodo cui si riferisce l'elenco riepilogativo;
- **è autonomamente addebitato in fattura**, il modello INTRA-1 *bis*;
- agli effetti fiscali, va compilato con riferimento al periodo di registrazione della fattura emessa per il pagamento dello stampo, anche in acconto, **a prescindere dall'avvenuta spedizione/trasporto dello stampo** stesso; in particolare, nella colonna 4 (ammontare delle operazioni in euro) va indicato il corrispettivo fatturato per lo stampo, mentre nella colonna 6 (nomenclatura combinata) va indicato il codice dello stampo secondo la nomenclatura combinata della tariffa doganale in vigore nel periodo cui si riferisce l'elenco riepilogativo;
- agli effetti statistici, va compilato **aggiungendo proporzionalmente il valore dello stampo a quello delle singole forniture**. Il codice della nomenclatura combinata, da indicare nella colonna 6, resta quello dei beni costruiti con lo stampo.



## ENTI NON COMMERCIALI

---

### ***Nuove associazioni di volontariato e di promozione sociale – IV° parte***

di **Guido Martinelli**

Il nuovo codice introduce per gli enti del terzo settore **tre nuovi regimi forfettari per la determinazione del reddito d'impresa per le attività commerciali** svolte: uno all'[articolo 80](#), dedicato agli **enti non commerciali** del terzo settore, e altri due disciplinati dall'[articolo 86](#), previsti in favore delle attività commerciali svolte rispettivamente dalle **associazioni di promozione sociale** e dalle **organizzazioni di volontariato**.

Questo porta a **cinque** i regimi speciali che potenzialmente sono applicabili agli enti non commerciali:

- la L. 398/1991, applicabile ora solo alle sportive;
- l'[articolo 145 Tuir](#) che rimane per gli enti non commerciali che non siano enti del terzo settore;
- l'[articolo 80 del codice del terzo settore](#), per gli enti che ne facciano parte diversi da quelli di promozione sociale o di volontariato;
- l'articolo 86 del codice del terzo settore per le organizzazioni di volontariato;
- l'articolo 86 del codice del terzo settore per le associazioni di promozione sociale.

Ebbene, continuiamo l'analisi, iniziata in un [precedente contributo](#) di questi ultimi. L'articolo 86 del codice del terzo settore consente l'accesso **agli enti del volontariato e della promozione sociale**: *“se nel periodo di imposta precedente hanno percepito ricavi, ragguagliati al periodo di imposta, **non superiori a 130.000 euro** o alla diversa soglia che dovesse essere autorizzata dal Consiglio dell'Unione europea”*.

L'ingresso nel regime avviene per **opzione** mediante comunicazione nella dichiarazione annuale o nella dichiarazione di inizio attività nel caso in cui si presuma la sussistenza del requisito oggettivo del volume d'affari sopra indicato.

Da segnalare che, contrariamente a quanto accade nel regime della L. 398/1991, abrogato per gli enti del terzo settore, alcun ruolo nel regime in esame appare essere svolto dalla SIAE.

Diverso appare il coefficiente di redditività applicabile, **l'1% per le organizzazioni di volontariato e il 3% per quelle di promozione sociale**.

Fermo restando l'obbligo di conservazione della documentazione di incasso e di spesa, gli enti

che applicano il regime in esame **sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili**. Si mantiene **l'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi**.

Novità rispetto al noto regime di cui alla L. 398/1991 è dato dall'**esonero dall'obbligo di operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del D.P.R. 600/1973** con il solo onere di dover indicare in dichiarazione il codice fiscale e l'importo pagato sul quale all'atto del pagamento non è stata operata la ritenuta.

**Ai fini Iva non viene esercitata la rivalsa di imposta** per le operazioni nazionali, per quelle internazionali si farà riferimento alla disciplina generale di cui al D.P.R. 633/1972 e per le operazioni intracomunitarie all'**articolo 38 della L. 427/1993**.

Ne deriva come logica conseguenza che gli enti che applicano detto regime ***“non hanno diritto alla detrazione della imposta sul valore aggiunto assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti”***.

Di conseguenza vi sarà anche **l'esonero dalla presentazione della dichiarazione**. L'unico obbligo che **permane**, appunto, sarà quello della numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, la **certificazione dei corrispettivi** (diversamente da quanto previsto dalla L. 398/1991 che ne dispone l'esonero) e di conservazione dei relativi documenti.

Per i ricavi di natura commerciale, per i quali si risultasse debitori di imposta, **l'Iva dovrà essere versata entro il giorno 16 del mese successivo** (anche qui diversamente dalla L. 398/1991 che ne prevedeva il trimestre) a quello di effettuazione delle operazioni.

Il comma 13 crea qualche difficoltà all'interprete. Infatti viene previsto che gli enti in regime forfettario possono “optare” per l'applicazione dell'Iva e dei redditi ***“nei modi ordinari ovvero in quelli di cui all'articolo 80”*** con ciò creando disorientamento su quale sia, a questo punto, il regime **“naturale”** fiscale degli enti in esame.

Il regime forfettario **cessa di avere applicazione a partire dal periodo di imposta successivo a quello in cui venga meno la condizione per l'accesso**. Anche questa scelta “semplifica” il lavoro per il contribuente rispetto alla previsione della L. 398/1991 che, almeno ai fini Iva, prevede l'uscita dal regime dal mese successivo a quello di superamento del *plafond*.

Gli enti in regime forfettario sono esclusi dalla applicazione degli **studi di settore, parametri o indici sistematici di affidabilità**.

Nel caso di passaggi ad altri regimi che prevedano una determinazione per competenza dei ricavi, quelli che ***“in base alle regole del regime forfettario hanno già concorso a formare il reddito non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi ancorché di competenza di tali periodo”***.

Master di specializzazione

# TEMI E QUESTIONI DEL TERZO SETTORE E DELL'IMPRESA SOCIALE 2017

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

## ADEMPIMENTI

---

### ***Lo spesometro va per competenza***

di **Dottryna**



L'articolo 21 del D.L. 78/2010, così come modificato dall'articolo 4, comma 1, del D.L. 193/2016, dispone l'obbligo di trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati "di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, e di quelle ricevute e registrate ... ivi comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni".

Al fine di approfondire i diversi aspetti dell'obbligo comunicativo, è stata pubblicata in *Dottryna*, nella sezione "Adempimenti", una apposita *Scheda di studio*.

Il presente contributo analizza alcuni aspetti generali del nuovo spesometro, tra cui quello secondo cui la comunicazione dei dati deve avvenire "per competenza".

Entro il prossimo 28 settembre, i soggetti passivi Iva sono tenuti ad un **nuovo obbligo comunicativo**: l'[articolo 21 del D.L. 78/2010](#) (come riformulato dall'[articolo 4, comma 1, del D.L. 193/2016](#)) dispone, infatti, l'obbligo di trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, dei **dati "di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, e di quelle ricevute e registrate ... ivi comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni"**. Pertanto, a decorrere da quest'anno, il vecchio "spesometro annuale" lascia il posto allo "**spesometro trimestrale**" ai fini della trasmissione dei dati relativi alle **operazioni rilevanti ai fini Iva**.

A "regime", la comunicazione relativa al secondo trimestre dovrà essere effettuata entro il **16 settembre** e quella relativa all'ultimo trimestre entro il mese di febbraio dell'**anno successivo**. Tuttavia, per il solo anno d'imposta 2017 la comunicazione delle fatture avverrà su **base semestrale**. Sono state, infatti, previste 2 comunicazioni da trasmettere, rispettivamente, entro il 28/09/2017 (per i primi 2 trimestri – termine "prorogato" rispetto al 16/09/2017) e il 28/02/2018 (per il 3° e 4° trimestre).

A decorrere **dall'anno 2018**, invece, la comunicazione assumerà carattere "**trimestrale**". Sul

piano operativo, si fa presente che i dati dovranno essere inviati telematicamente solo in forma “**analitica**” (e, non anche in forma “aggregata” come in passato) secondo le modalità stabilite con un apposito provvedimento; in ogni caso, la comunicazione dovrà contenere “almeno” i seguenti **elementi**:

- dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;
- data e numero della fattura;
- base imponibile, aliquota applicata e imposta;
- tipologia dell'operazione.

Inoltre, appare utile rammentare che i **chiarimenti** di prassi previsti per la trasmissione telematica dei dati delle fatture su base opzionale ([articolo 1, comma 3 del D.Lgs. 127/2015](#)) “*valgono anche per assolvere l'obbligo di comunicazione dei dati fattura stabilito dal novellato articolo 21 del decreto-legge n. 78/2010*”.

-

#### **Invio dati per “competenza”**

Come anticipato, con il nuovo adempimento dovranno essere trasmessi in forma “analitica” i dati delle operazioni rilevanti ai fini Iva (fatture emesse e ricevute nonché le bollette doganali ed eventuali note di variazioni). Sul punto, con la [risoluzione 87/E/2017](#), l'Agenzia delle Entrate ha confermato che la comunicazione dei suddetti dati deve avvenire “**per competenza**”; nello specifico, occorrerà inviare:

- per le “**fatture emesse**”: le informazioni riferite alle fatture con data **coerente** con il periodo di riferimento. Ad esempio, la comunicazione del primo semestre 2017 dovrà contenere i dati relativi alle fatture emesse dal 1° gennaio 2017 al 30 giugno 2017. Attenzione, invece, alle fatture “**differite**” (che possono essere emesse entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione): questi documenti, in base all'articolo 23 del decreto Iva, devono essere registrati “*entro il termine di emissione e con riferimento al mese di effettuazione delle operazioni*”;
- per le “**fatture ricevute**”: i dati delle fatture di acquisto registrate nel primo semestre 2017; in tal caso, infatti, la “competenza” sarà riferita al valore della data di **registrazione** del documento.

-

#### **Conservazione digitale e Sistema di interscambio**

Il “nuovo” [comma 3 dell'articolo 21 del D.L. 78/2010](#) dispone che gli **obblighi di conservazione digitale** di cui all'[articolo 3 del D.M. 17/06/2014](#), **si intendono soddisfatti “per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il sistema di interscambio (SDI) e memorizzati dall'Agenzia delle Entrate”**. Pertanto, laddove il nuovo

spesometro sia effettuato tramite l'utilizzo del **sistema SDI**, esso assolverà, di per sé, agli obblighi di conservazione digitale delle fatture di acquisto e di vendita. Inoltre, le fatture, emesse e ricevute, inviate in formato elettronico mediante il Sistema di interscambio, essendo "automaticamente" acquisite dall'Amministrazione finanziaria, sono esonerate dall'obbligo di comunicazione in esame.

Tuttavia, nel caso in cui **non** tutte le fatture transitino tramite il Sistema di interscambio, il contribuente potrà effettuare la comunicazione periodica:

- inviando solo i dati relativi alle "**altre**" fatture emesse e ricevute non transitate sul Sistema di interscambio (in quanto i dati transitati sul SDI si intendono già acquisiti dall'Amministrazione); ovvero
- inviando i dati relativi a **tutte** le fatture emesse e ricevute, comprese quelle veicolate mediante SDI, se ciò risulta più agevole.



Seminario di specializzazione

## GLI EFFETTI DELLA MANOVRA CORRETTIVA SULL'IVA

Scopri le sedi in programmazione >